



UNIONE VAL D'ENZA
Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio
Emilia, Sant'Ilario d'Enza, San Polo d'Enza
Provincia di Reggio Emilia



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

**ACCORDO QUADRO DA CONCLUDERE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO,
AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 3, DEL D. LGS. 36/2023, AFFERENTE AL SERVIZIO
DI ATTIVITA' SOCIOEDUCATIVA IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'
RESIDENTI NELL'UNIONE COMUNI DELLA VAL D'ENZA (RE) PER LA DURATA
MASSIMA DI QUATTRO ANNI (PERIODO 01/07/2025 – 30/06/2029).**

**PROGETTO DEL SERVIZIO REDATTO AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 12, DEL
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.**



UNIONE VAL D'ENZA
Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico,
Montecchio Emilia, Sant'Ilario d'Enza, San Polo d'Enza
Provincia di Reggio Emilia



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

INDICE

1. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO	3
2. QUADRO ECONOMICO	8
3. DISCIPLINA DI GARA	9
4. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	15
5. SCHEMA DI CONTRATTO	42

1) RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO

Il **Servizio Sociale Persone con Disabilità (SSPD) dell'Unione Val d'Enza** si rivolge alle persone con disabilità adulte (18-64 anni) e ai loro caregiver, così come individuati dalla L.R. 2/2014 e ha come scopo il recupero, il mantenimento, la promozione del loro benessere. Per persone con disabilità si intendono le persone che in una certa situazione di salute, trovano nell'interazione con i fattori contestuali difficoltà nel funzionamento a livello fisico, personale o sociale, in uno dei domini principali della vita.

Il servizio SSPD si occupa inoltre di sostenere progettualità educative e di tempo libero per ragazzi con disabilità adolescenti in età di transizione (16-21 anni), in collaborazione con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile e i Servizi Sociali Territoriali

Secondo il D. Lgs n°62/2024, per condizione di disabilità si intende una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri. Lo stesso decreto definisce che la persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alle necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute. In attesa delle direttive applicative del decreto legislativo n°62/2024, ci si rifà alla definizione inserita nell'allegato 3 del DPCM n° 159/2013 che dettaglia cosa si intenda per disabilità media, grave e non autosufficienza ed alla definizione di disabilità gravissima riportata nell'art. 3 DM del 26/09/2016.

3

La presa in carico da parte del servizio è valutata dall'équipe tecnica di area, composta da operatori sociali e sanitari.

Gli interventi e le attività oggetto del presente documento si riferiscono alle persone con disabilità in carico al servizio SSPD e residenti nella zona sociale della Val d'Enza. Le attività si svolgeranno nei comuni ad essa afferenti, ovvero Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza.

Per affiancare ed accompagnare le persone con disabilità ci si riferisce di norma a percorsi di:

- promozione e sostegno alla domiciliarità;
- potenziamento dell'autonomia e della vita indipendente;
- Durante e Dopo di Noi;
- integrazione e partecipazione sociale;
- protezione, cura e assistenza;

Elementi prevalenti nell'operatività del servizio sono:

- il riconoscimento della soggettività e delle potenzialità della persona disabile come attore dell'intervento;

- il riconoscimento delle potenzialità e delle risorse presenti nel contesto familiare e sociale;
- il riconoscimento del limite e della parzialità dell'intervento professionale che porta ad uscire dall'idea di centralità del servizio;
- il riconoscimento dell'importanza di una progettualità territoriale tesa alla promozione di una comunità sensibile e competente, capace cioè di mettere in campo le proprie risorse per favorire l'accettazione e la condivisione della disabilità.

Gli interventi a sostegno della persona disabile che possono essere previsti spaziano in vari ambiti, tra cui a titolo di esempio:

- sostegno alla vita indipendente, percorsi di Durante e Dopo di noi ("palestre" educative alle autonomie domestiche e strumentali, soggiorni in autonomia, cohousing, sostegno educativo alla gestione del denaro/pagamento bollette/pagamento servizi);
- contrasto all'esclusione e all'isolamento sociale e all'accesso ad opportunità ricreative e socializzanti su territorio (sostegno educativo, educativa territoriale di gruppo, percorsi di cittadinanza attiva, centro diurno, ecc).

Le attività oggetto del presente procedimento di gara sono le seguenti

Tipologia intervento	caratteristiche	Luogo realizzazione	di destinatari
Educativa territoriale	Progetto "Luoghi", in cui con cadenza regolare viene data l'opportunità di svolgere attività educative di vario tipo, volte a favorire l'inclusione in un contesto di comunità.	3 zone dell'Unione (1.S. Ilario, Campegine e Gattatico 2. Cavriago e Montecchio 3. San Polo, Bibbiano e Canossa)	Persone adulte con disabilità medio-lieve
Tempo libero	Attività ricreative (cene, gite, piscina, sport, attività non strutturate)	Vengono organizzate in tutti i comuni, anche fuori distretto nel caso di eventi o gite	Persone adulte con disabilità medio-lieve e/o medio-grave tenendo conto delle caratteristiche individuali e delle finalità del progetto
Sostegni individuali ai progetti al di fuori dell'ambito familiare (vedi linee di intervento)	Attività di potenziamento delle autonomie personali in contesti abitativi ed educativi protetti.	Tutti i comuni dell'Unione Val d'Enza	Persone adulte con disabilità lieve e media sulla base del progetto individuale

Dopo di Noi e Vita indipendente)			
Progettazione individualizzata	Interventi educativi individualizzati di supporto alla persona, in collaborazione con i servizi che l'hanno in carico.	Tutti i comuni dell'Unione Val d'Enza	Persone adulte con disabilità in base al progetto individuale
Educativa territoriale - young	Gruppo Young - Attività a piccolo gruppo di tipo ricreativo per favorire l'inclusione e sostenere lo sviluppo di abilità socio-relazionali.	Tutti i comuni dell'Unione Val d'Enza	Persone con disabilità medio lieve in età di transizione (giovani adulti - dai 16 anni)
Educativa di gruppo	On the border Attività di tempo libero finalizzata alla socializzazione.	Tutti i comuni dell'Unione Val d'Enza	Persone con disabilità medio-lieve e/o in carico anche al Centro di salute mentale e ai servizi territoriali
Azioni di comunità	Attività di promozione delle attività, collaborazione con associazioni del territorio per ricerca volontari.	Tutti i comuni dell'Unione	Tutta la comunità
Lavoro in equipe multi-professionale	Collaborazione con il personale del servizio nell'ambito della progettazione individuale.	Tutti i comuni dell'Unione	Tutti gli utenti in carico

Alle prestazioni oggetto di affidamento si applicano le seguenti normative in ambito sociale che si intendono richiamate:

- la L. 328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

- la L.R. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
- la L. 104/92 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”
- La Legge Regionale nr. 2 del 12 marzo 2003 che riconosce, promuove e sostiene l'autonomia e la vita indipendente sostenendo particolarmente le scelte di permanenza al proprio domicilio delle persone in condizioni di non autosufficienza e con limitata autonomia.
- Il D. Lgs n°62/2004 Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale e partecipato
- La Legge Regionale nr. 27 del 23 dicembre 2004 che al suo art. 51 istituisce il Fondo Regionale per la non autosufficienza;
- La Deliberazione di Giunta Regionale nr. 509 del 16/04/2007 che promuove il potenziamento degli interventi a sostegno delle famiglie e il mantenimento a domicilio delle persone non autosufficienti anche attraverso la ricerca e sperimentazione di nuove azioni per fornire una risposta sempre più coerente e finalizzata ai bisogni.
- La Deliberazione di Giunta Regionale nr. 1122 del 1 luglio 2002: “Direttiva per la formazione di progetti personalizzati finalizzati a favorire le condizioni di domiciliarità e le opportunità di vita indipendente dei cittadini in situazione di handicap grave”
- Il DPR 04/10/13 Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.
- La L. 18/09 Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
- La L. 112/16 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
- Il Decreto ministeriale del 23/11/2016 ad oggetto Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
- La DGR 733/2017 Programma per l'utilizzo del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare L.112/2016;
- Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nr. 669 del 28 dicembre 2018 con il quale sono state approvate le Linee Guida per la presentazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome di progetti sperimentali riguardo a vita indipendente ed inclusione nella società delle persone disabili e successive modifiche e integrazioni;
- le Linee di indirizzo per l'utilizzo dei fondi di cui al Programma Vita Indipendente approvate con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 29 del 05/04/2022 e le relative premesse normative.

Si evidenzia altresì che gli interventi previsti dal presente progetto di servizio possono essere finanziati da specifici finanziamenti ed in particolare:

- dalle misure del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – M5 C2 S1, INVESTIMENTO 1.2- PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ (CUP E24H22000340006);
- dal Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015,

pertanto ci si riferisce alla normativa specifica di riferimento cui si rimanda.

Tale premessa è parte integrante e sostanziale del progetto di servizio e del capitolato speciale d'appalto.

Le attività oggetto di affidamento sono riferibili al CPV 85312000-9 "Servizi di assistenza sociale senza alloggio". Tali servizi rientrano tra i servizi elencati nell'Allegato XIV della Direttiva comunitaria 2014/24/UE e pertanto soggetti all'applicazione degli articoli 127 e 128 del d. Lgs. 36/2023.

Preliminarmente alla decisione di contrarre è stata verificata l'eventuale presenza di convenzioni attive presso le Centrali di Committenza. Non risultano al momento attive convenzioni presso la centrale regionale di Intercenter-ER, né presso Consip.

L'acquisto è stato inserito nel programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024/2026 dell'Unione Val d'Enza, approvato con Delibera di Consiglio dell'Unione n. 32 del 27/12/2023 e variato con Delibera di Consiglio dell'Unione n. 8 del 27/03/2024, al quale è stato attribuito il codice CUI: S91144560355202400003

7

Ai sensi dell'art. 58, del d. Lgs. 36/2023, la procedura viene esperita in unico lotto in quanto una gestione unitaria dei servizi in oggetto consente alla Stazione Appaltante un miglior controllo delle attività che sono omogenee tra loro e che necessitano di un coordinamento unitario.

La modalità individuata per la scelta del contraente è la procedura aperta ai sensi dell'art. 71, del d. Lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 108, comma 4, del predetto decreto legislativo.

2) QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico del servizio può essere così riepilogato:

A – SERVIZI	
A.1 – VALORE COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO	1.159.096,60 €
A.2 – ONERI SICUREZZA DA INTERFERENZE	1.200,00 €
TOTALE VOCI QUADRO "A"	1.160.296,60 €
B – SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 – IVA 5% SU "A"	57.954,83 €
B.2 – CONTRIBUTO A.N.AC.	660,00 €
B.3 – INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D. LGS. 36/2023 – 1,00% DI "A")	11.602,97 €
B.4 – QUOTA PER REVISIONE PREZZI (ART. 60 D. LG. 36/2023 – 1,00% DI "A")	11.602,97 €
TOTALE VOCI QUADRO "B"	81.820,77 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO "A" + "B"	1.242.117,37 €

Le risorse a finanziamento delle attività provengono dai fondi propri dell'Unione Val d'Enza oltre che dai fondi FRNA, FNA, DOPO DI NOI E VITA INDIPENDENTE e da compartecipazioni di altri servizi (es. CSM) a seconda delle progettazioni personalizzate a favore dei destinatari; possono altresì essere sostenute dai fondi PNRR-Next Generation EU e dal Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, pertanto dovranno seguire le relative norme di monitoraggio e rendicontazione della spesa. Le modalità di monitoraggio e rendicontazione verranno esplicitate nel dettaglio nei singoli contratti discendenti.

Nella programmazione degli interventi verrà rispettato il principio della complementarità e integrazione dei fondi, assicurando il rispetto del divieto di doppio finanziamento.

3) DISCIPLINA DI GARA

I requisiti di partecipazione e i criteri di attribuzione dei punteggi, sono riportati di seguito.

➤ **Requisiti di partecipazione – Art. 100 del d. Lgs. 36/2023:**

○ Idoneità professionale:

- Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che l'impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto.

Per le Cooperative Sociali o consorzi di Cooperative: iscrizione all'Albo Nazionale o all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali per attività coerenti con quelle oggetto della presente gara.

○ Requisiti di capacità economico-finanziaria:

- Aver maturato, nei migliori 3 anni degli ultimi 5 anni precedenti a quello di indizione della procedura di gara, un fatturato globale non inferiore ad € 2.000.000 (iva esclusa).

○ Requisiti di capacità tecnica e professionale:

- Aver realizzato negli ultimi dieci anni, almeno n. 5 contratti analoghi (che abbiano previsto, quindi, attività di assistenza socio-educativa per disabili adulti) a quelli oggetto di gara esercitati a favore di committenti pubblici o privati per un importo del singolo contratto non inferiore ad € 50.000,00.

➤ **Requisito di esecuzione – Art. 113 del d. Lgs. 36/2023:**

- Disponibilità di personale sufficiente in numero e qualificazione, in possesso dei requisiti indicati dall'art. 13 del capitolato speciale d'appalto.

➤ **Criterio di aggiudicazione:**

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

Il punteggio totale sarà dato dalla somma dei due elementi sopra riportati.

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio totale maggiore (Offerta tecnica + Offerta economica).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea e rispondente alle proprie esigenze in relazione all'oggetto del contratto, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice. L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua in relazione all'oggetto dell'appalto.

10

○ **Criteri di valutazione dell'offerta tecnica:**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i “**Punteggi quantitativi**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i “**Punteggi tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Nella tabella di dettaglio a seguire è esplicitato il sistema di attribuzione dei punteggi.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
A	MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E DELLE ATTIVITA' con particolare riferimento agli ambiti oggetto del capitolato e ai valori educativi/teorie di riferimento.	35	A.1	Presupposti educativi sottostanti il progetto presentato, soprattutto inerenti allo sviluppo delle autonomie.	10		
			A.2	Metodologia di lavoro con riferimento ai destinatari del servizio.	15		
			A.3	Qualità e innovazione della proposta progettuale con particolare riferimento agli ambiti di competenza di cui all'art. 2 del capitolato d'appalto.	10		
B	MODALITÀ DI LAVORO E DESCRIZIONE DELL'EQUIPE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA	15	B.1	Articolazione e modalità di lavoro dell'equipe, eventuale supervisione, strumenti adottati, modalità di contrasto al turn over e gestione delle sostituzioni	15		
C	MODALITÀ E STRUMENTI DI MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E VERIFICA DEL SERVIZIO EROGATO ORIENTATO AL MIGLIORAMENTO DELLO STESSO. MODALITA' DI RACCORDO E RENDICONTAZIONE CON LA COMMITTENZA.	15	C.1	Modalità e strumenti di monitoraggio, valutazione e verifica del servizio erogato orientato al miglioramento dello stesso. modalità di raccordo e rendicontazione con la committenza	15		

11

D	LAVORO DI RETE PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PERSONE DISABILI E PROPOSTE DI SINERGIE ATTIVABILI NELLA COMUNITA' DELLA VAL D'ENZA.	12	D.1	Lavoro di rete per la promozione dell'integrazione delle persone disabili e proposte di sinergie attivabili nella comunità della Val d'Enza.	12		
E	INTERVENTI MIGLIORATIVI VOLTI A MIGLIORARE E INNOVARE LA QUALITA' DEL SERVIZIO OFFERTO: a titolo esemplificativo verranno considerate favorevolmente proposte volte in particolare alla formazione e supervisione delle equipe sui temi della vita indipendente e del dopo di noi, degli interventi a favore di persone con disturbo dello spettro autistico.	10	E.1	Interventi migliorativi volti a migliorare e innovare la qualità del servizio offerto: a titolo esemplificativo verranno considerate favorevolmente proposte volte in particolare alla formazione e supervisione delle equipe sui temi della vita indipendente e del dopo di noi, degli interventi a favore di persone con disturbo dello spettro autistico.	10		
F	CLAUSOLE DI PREMIALITA' SOCIALE	3	F.1	Impegno all'assunzione di almeno il 40% delle figure necessarie e funzionali per l'esecuzione del contratto destinate a nuova occupazione giovanile e femminile, ex art. 1 comma 4, dell'allegato II.3 al Codice.			2
			F.2	Utilizzo, a favore dei propri dipendenti, di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.	1		
Totale		90			88		2

12

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **55 punti** per il punteggio tecnico complessivo.

Si precisa che tutte le migliori proposte si intendono gratuite e pertanto sempre senza ulteriori oneri a carico della Stazione Appaltante.

o **Metodo di attribuzione del punteggio per il calcolo dell'offerta tecnica:**

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella **colonna "D"** della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero a uno da parte di ciascun commissario, secondo la tabella che segue:

1	ottimo
0,90	Più che buono
0,80	Buono
0,70	discreto
0,60	sufficiente
0,50	quasi sufficiente
0,40	insufficiente
0,30	Gravemente insufficiente
0,20	negativo
0,10	quasi del tutto assente - quasi completamente negativo
0	assente- completamente negativo

13

Per l'assegnazione del punteggio si determinerà quindi la media e si rapporta all'unità l'offerente che avrà ottenuto la media dei coefficienti più elevata; i rimanenti coefficienti andranno rapportati a questo in maniera proporzionale.

Il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al criterio/subcriterio di riferimento e la somma dei singoli calcoli darà il punteggio totale per l'offerta tecnica.

Nella determinazione dei punti per ogni criterio/subcriterio e per il punteggio totale per l'offerta tecnica, si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale all'unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella **colonna "Q"** della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base delle formule contenute nei singoli elementi di valutazione.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla **colonna "T"** della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

○ **Metodo di attribuzione del punteggio per il calcolo dell'offerta economica:**

Il ribasso offerto verrà calcolato attraverso la seguente formula:

$$P = P_{max} * \left(\frac{R_{off}}{R_{maxoff}} \right)^\alpha$$

dove

$\alpha = 0,5$

R_{off} corrisponde al Ribasso Offerto

R_{maxoff} corrisponde al massimo ribasso offerto

All'offerta economica verranno attribuiti massimo 10 punti.

○ **Metodo di calcolo dei punteggi:**

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi sopra indicati, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: **"aggregativo compensatore"**.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

4) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

La presente procedura è finalizzata all'individuazione di un unico operatore economico per tutta la durata dell'accordo quadro.

L'accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento dei singoli servizi detti anche "contratti attuativi" che l'Unione Val d'Enza vorrà di volta in volta eseguire; per questi ultimi, saranno stabilite le modalità, la durata delle prestazioni e i relativi importi.

Il valore economico, stabilito nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell'accordo quadro.

La stipula dell'accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra l'Amministrazione nei confronti dell'appaltatore e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito.

L'appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli servizi che l'Amministrazione, in attuazione dell'accordo quadro, deciderà di affidargli.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.

ART. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO, BENEFICIARI E INTERVENTI

L'affidamento ha per oggetto l'organizzazione e l'esecuzione del Servizio di ATTIVITA' SOCIOEDUCATIVA IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' RESIDENTI NELL'UNIONE COMUNI DELLA VAL D'ENZA da realizzarsi secondo i paradigmi di riferimento sintetizzati nella relazione tecnico illustrativa del contesto. Il servizio mira ad offrire interventi e opportunità differenti, come meglio declinato più sotto.

BENEFICIARI:

I beneficiari delle attività e degli interventi del presente capitolato sono le persone con disabilità in carico al servizio Persone disabili dell'Unione Val d'Enza e con le caratteristiche meglio declinate nella relazione tecnico illustrativa ovvero:

- persone con disabilità adulte (18-64 anni) e loro caregiver, così come individuati dalla L.R. 2/2014. Per persone con disabilità si intendono le persone che in una certa situazione di salute, trovano nell'interazione con i fattori contestuali difficoltà nel funzionamento a livello fisico, personale o sociale, in uno dei domini principali della vita.
- ragazzi con disabilità adolescenti in età di transizione (16-21 anni), in collaborazione con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile e i Servizi Sociali Territoriali, in particolare per quanto attiene le progettualità educative e di tempo libero

INTERVENTI:

Educativa territoriale

Caratteristiche L'ambito del progetto *Luoghi* si sviluppa in due direzioni: avere un luogo di riferimento stabile e/o svolgere attività presso luoghi di associazioni o enti. Si richiede la progettazione di luoghi in almeno 3 zone del territorio (una per la zona Campegine, Sant'Ilario e Gattatico, una per la zona Cavriago e Montecchio, una per la zona San Polo, Bibbiano, Canossa. Le attività andranno progettate a moduli in quanto le persone potranno decidere se partecipare tutta la giornata o parte di essa: si richiede per ogni zona l'attivazione di almeno due aperture settimanali dalle 10 alle 17. Le attività proposte si possono articolare attraverso momenti strutturati con iniziative educative specifiche, momenti di lavoro sulle autonomie personali e attività ricreative sia nei luoghi stabili, sia attraverso esperienze più dinamiche sul territorio.

Beneficiari I destinatari di questo progetto sono persone adulte con disabilità lieve-media residenti in Val d'Enza, che rispetto alla loro progettazione individuale possono avere necessità di socializzazione, di sostegno nelle autonomie personali e nelle competenze legate all'area di comunità e alle regole sociali

Luoghi di realizzazione attualmente l'Unione val d'Enza ha in essere rapporti/collaborazioni per la messa a disposizione dei seguenti luoghi:

Zona 1:

Sant'Ilario: sale parrocchiali con cucina disponibile Piazza 4 Novembre 14 – 42049 Sant'Ilario d'Enza (RE) e bocciolina in collaborazione con l'associazione l'aggREGAZIONE.

Gattatico: sale parrocchiali con cucina disponibile, Via Tonelli, 22 42043 Taneto di Gattatico

Zona 2:

Montecchio/Spazio App: un luogo polifunzionale attrezzato con cucina, stanze polivalenti, spazio all'aperto, Via Fratelli Cervi 7, 42027 Montecchio Emilia;

Cavriago: locali del progetto Ottavo giorno presso la Cremeria Via Tornara 2/B - 42025 Cavriago (RE); inoltre si è costruita una collaborazione stabile con Croce Rossa.

Zona 3:

App stazione di Bibbiano con sala da pranzo, una cucina, un soggiorno/sala relax; Via Roma 14- 42021 Bibbiano

Canossa: sala sede associazione degli Alpini e occasionalmente della Croce Rossa; Via Dei Martiri 1 - 42026 Canossa

San Polo d'Enza GET app. Via Salvo D'acquisto 1- 42020 San Polo D'Enza.

Tempo libero

Caratteristiche Le attività relative al tempo libero comprendono uscite serali e nei giorni di festa o la partecipazione ad eventi territoriali, costruendo occasioni di condivisione del divertimento. Per quanto riguarda la scelta delle attività di tempo libero si tiene conto delle preferenze e dei valori delle persone coinvolte, per favorire l'autodeterminazione e perseguire l'arricchimento personale. Le possibili attività organizzate riguardano uscite nel comune di residenza in occasione di eventi o feste, uscite mensili per festeggiare i compleanni; visione di film, spettacoli teatrali, concerti; partecipazione a feste di associazioni del territorio o a eventi in luoghi di interesse; visite a città o gite.

Beneficiari I destinatari di questo progetto sono persone adulte con disabilità lieve-media residenti in Val d'Enza, che rispetto alla loro progettazione individuale possono avere necessità di integrazione in un gruppo, socializzazione e sviluppo di competenze socio-relazionali efficaci

Luoghi di realizzazione Le proposte sono itineranti, a seconda delle preferenze dei ragazzi e delle opportunità nei vari territori

Sostegni individuali a progetti fuori famiglia

Caratteristiche Nell'ambito dei progetti "Dopo di Noi" e di "Vita Indipendente" esistono percorsi che permettono agli utenti disabili di vivere un'esperienza di vita domestica, in un contesto educativo protetto di sviluppo delle autonomie personali e delle loro capacità comunicative, relazionali e sociali. L'esperienza, che si inserisce all'interno della loro routine settimanale, prevede l'organizzazione di una serie di weekend o settimane nell'arco dell'anno, in cui i ragazzi vivono, con il supporto educativo, in piccoli gruppi strutturati, nei quali collaborano alla scelta delle attività da svolgere nel corso della giornata, dalla preparazione dei pasti, alle pulizie, alla cura di sé e dello spazio condiviso. Hanno inoltre la possibilità di migliorare le abilità sociali attraverso la convivenza con gli altri componenti del gruppo. Durante queste esperienze il personale educativo si avvale di materiali e strategie individualizzati e specifici per l'apprendimento di determinate abilità.

Beneficiari I destinatari di questo progetto sono persone adulte con disabilità lieve-media residenti in Val d'Enza, che rispetto alla loro progettazione individuale hanno necessità di sviluppo di autonomie di base e avanzate, legate alla vita quotidiana e ad una maggiore indipendenza in tutte le aree personali (cura di sé e del proprio spazio, abilità domestiche, competenze sociali, di comunità).

Luoghi di realizzazione Appartamenti siti in Comune di Cavriago, via R. Becchi 4 e via della Repubblica, 54 42025 Cavriago e appartamento sito in Canossa, Via Val d'Enza Nord, 146, 42026 Canossa.

Progettazione individualizzata

Caratteristiche Negli interventi di progettazione individualizzata gli educatori possono sviluppare sostegni di tipo individuale per il raggiungimento di autonomie e competenze in ambito personale e socio-sanitario. In questo ambito rientra anche l'affiancamento e il supporto in eventuali coabitazioni di persone con disabilità. Il compito principale dell'intervento educativo è la supervisione nelle autonomie domestiche, nella cura di sé e degli ambienti, oltre che nella gestione delle relazioni interpersonali.

Nell'ambito di fondi dedicati o di situazioni di particolari gravità/emergenza valutata dall'equipe del servizio, vengono attivati percorsi educativi intensivi individuali di durata definita e con obiettivi specifici, supervisionati dall'equipe.

Beneficiari I destinatari di questo progetto sono persone adulte con disabilità residenti in Val d'Enza, che rispetto alla valutazione del servizio, mostrano la necessità di supporto educativo e materiale nell'espletamento delle autonomie avanzate e degli adempimenti personali.

Luoghi di realizzazione presso il domicilio, nelle coabitazioni e in generale sul territorio a seconda del bisogno rilevato.

Educativa territoriale - young

Caratteristiche Questo tipo di attività a piccolo gruppo ha carattere ricreativo e di inclusione sociale. La finalità del gruppo è sostenere lo sviluppo di abilità relazionali, contrastare l'isolamento sociale e creare occasioni di incontro in cui sperimentare e potenziare abilità legate alla vita adulta.

Beneficiari Ragazzi residenti in val d'Enza con disabilità medio-lieve in età di transizione.

Luoghi di realizzazione Tutti i Comuni.

Educativa di gruppo

Caratteristiche L'educativa di gruppo si basa sul coinvolgimento di utenti che necessitano di avere maggiori occasioni di socializzazione in luoghi di comune interesse, e sviluppare attraverso la mediazione educativa abilità sociali maggiormente efficaci e autonome. L'obiettivo generale consiste nell'agevolare l'iniziativa personale nell'iniziare e mantenere relazioni significative.

Beneficiari Persone con disabilità medio- lieve e/o in carico anche al Centro di salute mentale e ai servizi territoriali, secondo la valutazione del servizio.

Luoghi di realizzazione Tutti i comuni.

Azioni di comunità

Caratteristiche L'obiettivo principale nell'ambito delle azioni di comunità consiste nella ricerca volontari sul territorio, dedicando tempo all'incontro con realtà conosciute per consolidare legami e costruire opportunità e per la ricerca e il contatto di nuove realtà. L'azione di comunità si sviluppa principalmente nel favorire la partecipazione di nuovi volontari nelle attività educative e di tempo libero, e nel coinvolgerli rispetto all'affiancamento individuale alle persone disabili in piccole attività personali o logistiche, in cui gli educatori manterranno via via un ruolo di coordinamento e non saranno direttamente impegnati nelle attività stesse.

Beneficiari Tutti gli utenti in carico.

Luoghi di realizzazione Tutti i comuni.

Lavoro in equipe multi-professionale

Caratteristiche Nelle progettualità individuali è necessario lavorare in rete per costruire e mantenere percorsi che rispondano ai bisogni della persona, in termini di qualità della vita e di bilancio ecologico. Per realizzare ciò, il personale educativo è coinvolto nella valutazione, progettazione e monitoraggio individualizzati, collaborando con l'equipe socio-sanitaria e favorendo la messa in rete delle iniziative educative.

Beneficiari I destinatari di questo progetto sono tutte persone adulte con disabilità residenti in Val d'Enza.

Luoghi di realizzazione tutti i territori.

COORDINAMENTO/GESTIONE COMPLESSIVA

E' richiesto un coordinamento/gestione complessiva degli interventi di cui sopra, consistente principalmente nelle seguenti attività:

- condivisione degli obiettivi progettuali con l'equipe multidisciplinare e monitoraggio periodico dell'andamento del progetto;
- partecipazione alle Unità di Valutazione Handicap (UVH) per la verifica dei progetti individualizzati;
- gestione, organizzazione e supervisione dell'equipe;

- interfaccia con altri servizi pubblici coinvolti nel progetto, nonché con tutti i soggetti del privato sociale e con eventuali assistenti familiari per la gestione delle attività quotidiane;
- monitoraggio e cura della rendicontazione specifica eventualmente richiesta a fronte di un finanziamento dedicato (es. PNRR, Fondo povertà, Dopo di noi...).

Nella gestione delle attività particolare cura dovrà essere posta nell'attivare connessioni con il territorio per favorire al massimo i diritti di cittadinanza e l'inclusione delle persone interessate.

ATTIVITA' ACCESSORIE

In alcune situazioni potrebbero essere richieste agli operatori attività di supporto logistico, a titolo di esempio: accompagnamento a fare la spesa, a visite mediche, alla sede delle attività territoriali di gruppo, al centro diurno o alle attività socio-occupazionali ecc. Tale prestazione è di carattere eventuale e marginale rispetto all'oggetto dell'A.Q.

L'attività di trasporto si intende sempre finalizzata all'attività educativa ed è compresa nella stima dei costi orari. Tra le attività accessorie possono essere ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo anche le eventuali spese connesse alle attività di tempo libero (gite, biglietti...), ai laboratori, merende e pasti.

Il monte ore complessivo è stimato in **n. 43168 ore** per interventi ed attività educative di cui **1120 ore** per coordinamento, come meglio dettagliato nel successivo articolo 4. Si precisa che il costo della manodopera di riferimento è stato stimato in € 25,84/ora per attività e interventi educativi e € 29,24/ ora per attività di coordinamento come da tabella del Ministero del lavoro e delle politiche sociali riferito al costo del lavoro per i lavoratori e le lavoratrici delle cooperative del settore sociosanitario, assistenziale educativo e di inserimento lavorativo.

Le ore indicate sono considerate in modo complessivo rispetto agli interventi e gli importi economici indicati e tengono conto del nuovo CCNL sottoscritto in data 05.03.2024.

ART. 3 – DURATA

L'accordo quadro avrà la durata di anni 4 decorrenti dal 01/07/2025 e con scadenza 30/6/2029. Nel periodo di vigenza dell'accordo quadro potranno essere stipulati i relativi contratti attuativi, aventi ciascuno la durata massima di 24 mesi.

ART. 4 – VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore complessivo dei servizi che potranno essere affidati per l'intera durata dell'Accordo (anni quattro) è di € 1.160.296,60, di cui € 1.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (pari ad € 300,00/annui): come da parere del R.S.P.P. prot. 5698/2025, infatti, non è necessaria la redazione del DUVRI non essendovi rischi da interferenza, ma occorre prevedere la quota sopra indicata per le riunioni di coordinamento con la committenza. La manodopera è stimata in complessivi € 972.502,60.

Il CCNL di riferimento individuato dalla stazione appaltante è: cooperative del settore sociosanitario, assistenziale educativo e di inserimento lavorativo.

Il valore complessivo dell'accordo quadro è stato determinato ai sensi dell'art. 14 comma 16 del D. Lgs. 36/2023 sulla base di una stima di utilizzo.

Si ribadisce che trattandosi di accordo quadro, il valore economico, stabilito nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell'accordo medesimo.

La programmazione di massima può essere riassunta come segue:

	ore annue	ore complessive	costo orario a base gara	stima complessiva
Educativa territoriale- progetto Luoghi	4.000,00	16.000,00	25,84 €	413.386,40 €
Tempo libero	800,00	3.200,00	25,84 €	82.677,28 €
Sostegni individuali ai progetti fuori famiglia (vedi linee di intervento Dopo di Noi e Vita indipendente)	1.300,00	5.200,00	25,84 €	134.350,58 €
Progettazione individualizzata	2.100,00	8.400,00	25,84 €	217.027,86 €
Educativa territoriale Young	1.200,00	4.800,00	25,84 €	124.015,92 €
Educativa di gruppo On The Border	600,00	2.400,00	25,84 €	62.007,96 €
Azioni di Comunità	250,00	1.000,00	25,84 €	25.836,65 €
Lavoro in equipe multiprofessionale	262,00	1.048,00	25,84 €	27.080,32 €
coordinamento	280,00	1.120,00	29,24 €	32.753,95 €
spese accessorie				40.000,00 €
oneri sicurezza				1.200,00 €
	10.792,00	43.168,00		1.160.336,92 €

Il riparto orario tra le attività sopra descritte è puramente indicativo in quanto dipenderà dall'andamento dei singoli contratti discendenti.

La stima dei costi complessivi si intende al netto delle imposte di legge se dovute.

Il valore posto a base di gara è composto dalle seguenti voci.

- costo orario degli operatori/educatori che verranno impiegati nello svolgimento degli interventi e attività indicate all'art. 2 (costo in linea con le tabelle del Min. del lavoro e delle politiche sociali – Costo del lavoro delle coop.ve del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo) secondo gli incrementi retributivi previsti, comprensivo degli oneri gestionali.
- Attività accessorie comprendente la stima dei costi delle attività di trasporto all'interno dei Comuni della Val d'Enza nonché tutti i costi che si rendessero necessari per l'esecuzione del Servizio oggetto del presente capitolato, oltre a materiali, beni e attività legate all'attività principale per una quota presunta e complessivamente stimata per € 40.000,00 (a titolo esemplificativo e non meramente esaustivo: costi per attività legate al tempo libero, vacanze, sport). Tali attività sono da considerarsi accessorie e rimborsate solo ed esclusivamente all'aggiudicatario nell'eventualità che si rendessero necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni principali di cui al presente Accordo quadro e su apposita rendicontazione documentata. Si richiede all'appaltatore di farsi carico della contribuzione da parte degli utenti alle attività oggetto del presente capitolato, come normato da deliberazione di Giunta dell'Unione n. 114 del 03/12/2024 allegato A: la quota riscossa dagli utenti verrà utilizzata per sostenere/cofinanziare uscite, gite, spese per beni di prima necessità e andrà debitamente rendicontata all'Unione val d'Enza.
- Eventuale Reperibilità notturna, (costo in linea con le tabelle del Min. del lavoro e delle politiche sociali – Costo del lavoro delle coop.ve del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo) secondo gli incrementi retributivi previsti, comprensiva degli oneri gestionali, finalizzata in particolare alla gestione dell'attività di sostegni individuali ai progetti al di fuori dell'ambito familiare;

Il prezzo a base di gara s'intende comprensivo di tutti i mezzi d'opera che l'Appaltatore dovrà impiegare per lo svolgimento di quanto affidato (a titolo di esempio comprese assicurazioni, ore di formazione...), esclusi gli oneri di natura fiscale che la ditta aggiudicataria dovrà addebitare in fattura a titolo di rivalsa ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 della Legge 26/10/72 n. 633 e successive modificazioni.

Si specifica che il pagamento del corrispettivo dovuto alla Ditta Aggiudicataria avverrà a misura, in relazione al servizio effettivamente prestato dagli operatori, secondo i prospetti riepilogativi inviati mensilmente dall'aggiudicatario, meglio descritti al successivo art. 19.

Le attività di cui all'Accordo quadro non sono affidate all'Appaltatore in esclusiva e, pertanto, il Committente, nel rispetto della normativa vigente, potrà affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dall'Appaltatore.

Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente Capitolato.

In relazione all'effettivo fabbisogno di servizio, ricadente nel periodo di validità del presente Accordo, ed alle risorse finanziarie effettivamente disponibili, il Committente potrà affidare contratti applicativi fino ad una soglia massima come indicato nella tabella di cui sopra

L'importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni nei limiti previsti dall'art. 10 non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. Il committente non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento della soglia massima che è meramente presuntiva. L'Appaltatore, per contro, è vincolato all'esecuzione dei servizi che, in base al presente Capitolato, saranno affidati con specifici contratti applicativi aggiudicati dal Committente.

ART. 5 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'aggiudicatario è tenuto a prendere visione dell'“Addendum ai protocolli di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici” e di tutte le clausole ivi contenute, allegato alla documentazione progettuale, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione Val d'Enza n. 17 del 12/02/2025.

L'addendum sopra citato e tutte le clausole ivi contenute sono da considerarsi parte integrante del presente capitolato.

ART. 6 – CONTRATTI ESECUTIVI

La stipula dell'Accordo Quadro consentirà al Committente la formulazione di una serie di contratti esecutivi successivi (denominati “applicativi” o “discendenti”) con l'Appaltatore, senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi indicati ed aggiudicati in sede di gara.

I contratti discendenti saranno approvati con apposite Determine Dirigenziali della Responsabile del Servizio UFFICIO DI PIANO e sottoscritti mediante scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.

Dal momento della stipula del contratto discendente, l'Appaltatore dovrà essere immediatamente in grado di erogare il servizio e di darvi esecuzione nel tempo indicato negli ordini stessi.

Non esiste un numero massimo di contratti discendenti aggiudicabili nell'arco temporale di validità dell'accordo quadro. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati con i singoli contratti che non dovrà superare il limite definito in sede di accordo quadro.

Parimenti il Committente non garantisce un numero di contratti applicativi o un quantitativo minimo di servizio da attivare nel periodo considerato.

ART. 7 – LUOGHI E SEDI OPERATIVE

Per lo svolgimento delle attività richieste all'affidatario sono indicate, oltre a quelle precedentemente indicate all'art. 2, le seguenti sedi operative:

- Unione Val d'Enza, Via XXIV maggio 47, 42021, Barco di Bibbiano;
- Casa della Comunità, Via Saragat, 11 a Montecchio Emilia;
- Eventuali appartamenti per cui verranno attivati progetti di housing o co-housing;
- Altre sedi messe a disposizione dall'appaltatore funzionali al raggiungimento degli obiettivi citati in premessa e nel precedente art. 2.

Le sopracitate sedi operative potranno nel corso del tempo subire modifiche. Le nuove sedi verranno ufficializzate tramite scambio di pec Committente e Affidatario.

L'affidatario potrà svolgere le attività inerenti i servizi oggetto del presente capitolato nei luoghi sopra indicati, ma anche nei luoghi di aggregazione, nei centri giovani, nei luoghi del tempo libero e in generale in tutti i luoghi specificati dai progetti di intervento condivisi con la committenza.

ART. 8 – MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio in oggetto sarà gestito dall'affidatario in piena autonomia organizzativa sulla base della programmazione e progettazione prevista dalla Committenza e tenuto conto di quanto disposto nel presente capitolato e nei successivi contratti discendenti.

I beneficiari dei servizi di cui all'art. 2 sono individuati dall'equipe del Servizio Non autosufficienza dell'Unione val d'Enza,

Al fine di perseguire gli obiettivi di cui in premessa e all'art.2, viene redatto un progetto di intervento personalizzato o un progetto di intervento di gruppo dall'equipe di Servizio sociale in collaborazione con gli operatori individuati dalla Ditta Aggiudicataria e con altri servizi eventualmente co-responsabili delle progettualità (ad es. CSM).

A mero titolo di esempio il progetto dovrà indicare gli obiettivi specifici da perseguire, le modalità di svolgimento dell'intervento educativo, i luoghi dell'intervento, l'articolazione specifica delle attività da svolgersi secondo le modalità e i tempi concordati, gli eventuali indicatori di qualità da individuare, le modalità di verifica ecc.

Tale progetto sarà periodicamente oggetto di revisione e aggiornamento da parte di tali soggetti.

Nel processo di lavoro sono pertanto previsti incontri periodici tra operatori individuati dalla ditta aggiudicataria e operatori della committenza rispetto alla realizzazione e al monitoraggio dei progetti sopra descritti.

In esecuzione di quanto sopra descritto si ritiene necessario che la Ditta aggiudicataria individui un Coordinatore per favorire la programmazione, le sinergie tra le attività, partecipare alle riunioni periodiche d'equipe, in generale fungere da riferimento operativo per il Committente al fine di sostenere un funzionamento organizzativo flessibile, monitorato e trasparente e la corretta esecuzione dei progetti di intervento affidati.

Le attività richieste all'affidatario dovranno essere svolte di norma dal lunedì al venerdì in orario diurno ma potranno essere previste uscite in orario serale, nei fine settimana e, per progettualità di abitare in autonomia, con reperibilità notturna in loco.

ART. 9 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

ART. 10 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Committente per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, il committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il direttore dell'esecuzione, assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, compresa la maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.

ART. 11 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOLTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'aggiudicatario, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal Responsabile Unico di Progetto.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

ART. 12 – VARIAZIONI ENTRO IL 20% DEI CONTRATTI DISCENDENTI

L'entità dei servizi, indicata nel progetto del servizio, ha per l'ente valore indicativo.

Con riferimento all'articolo 120 c.9 Dlgs 36/2023 il Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore

l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Eventuali variazioni in aumento dei singoli contratti discendenti andranno ad erodere la somma massima indicata per l'accordo quadro.

ART. 13 – PERSONALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Il personale designato dalla ditta assegnataria dell'appalto al Servizio dovrà:

- essere in possesso di titolo di Educatore Professionale (classe L19) o della qualifica di educatore sociopedagogico ai sensi della Legge n. 205 del 27/12/2017.
- oppure essere in possesso di laurea triennale/quinquennale della classe 18 come da D.M. 4 agosto 2000 o essere in possesso del diploma di Scuola media Superiore con specifica formazione e provata esperienza nel settore di attività oggetto dell'appalto;
- essere in possesso della patente B ed avere perfetta conoscenza della lingua italiana.
- Il coordinatore andrà individuato tra figure con provata esperienza, in possesso di laurea o diploma più almeno tre anni di esperienza in ruoli analoghi.
- Per la realizzazione dei servizi oggetto di gara è possibile avvalersi, a titolo esclusivamente non oneroso per l'aggiudicatario e in alcun modo sostitutivo ma complementare del personale educativo e assistenziale designato dall'aggiudicatario ed in possesso dei titoli di studio e dell'esperienza richiesta e sopra richiamata, dell'apporto di altre figure quali volontari, giovani in servizio civile, studenti in tirocinio o coinvolti in percorsi di ricerca a livello universitario, che andranno accolte e accompagnate nell'inserimento delle varie attività, monitorandone il percorso svolto e i compiti loro assegnati.

E' fatto obbligo dalla ditta aggiudicataria di trasmettere l'elenco del personale, all'inizio del servizio e in caso di variazione dello stesso.

E' altresì fatto obbligo di:

- adibire al servizio personale idoneo, di provata capacità, onestà, moralità e di provata riservatezza e dovrà mantenere il più assoluto riserbo e segreto professionale su quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento del servizio;
- garantire la stabilità e la continuità del servizio in ogni circostanza;
- mantenere la più stretta disciplina fra il personale alle proprie dipendenze e collaborante ed a prendere idonei provvedimenti disciplinari a carico di coloro che si comportassero in modo non corretto, fino all'allontanamento nei casi di particolare gravità e/o su richiesta motivata del Committente;
- provvedere all'istruzione del personale impiegato e all'adeguamento del servizio alle norme imposte dalla legge 81/08 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza dei lavoratori;
- impegnarsi al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici contratti di lavoro relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale ed assicurativo;

- impegnarsi al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative sociali;
- garantire l'espletamento dei servizi secondo l'orario di lavoro stabilito dall'Ente, nel rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria.

Inoltre secondo quanto stabilito all'art. 3, l'aggiudicatario dovrà:

- indicare una figura di coordinamento del Servizio che dovrà essere un operatore di comprovata esperienza nel settore e che fungerà da interlocutore per il Committente per gli indirizzi di gestione del Servizio designato e per l'esercizio delle funzioni di verifica;
- garantire la partecipazione del proprio personale, in orario riconosciuto, ai momenti di incontro programmati e gestiti dal Committente.

ART. 13BIS – TUTELA CONTRO LA PEDOFILIA

L'Appaltatore è obbligato a garantire che tutte le persone impiegate per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e che comportano un contatto diretto o regolare con minori siano in possesso del Certificato Antipedofilia, come previsto dalla normativa vigente. Tale certificato, introdotto dal D. Lgs. 39/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93/UE, è obbligatorio dal 6 aprile 2014 ed è finalizzato alla prevenzione e alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, nonché alla pornografia minorile. L'Appaltatore dovrà provvedere a richiedere e verificare la regolarità di tale certificato per tutti i propri dipendenti, collaboratori o soggetti impiegati, e conservarne copia per eventuali controlli da parte della Stazione Appaltante.

La mancata presentazione o il mancato possesso del Certificato Antipedofilia da parte del personale interessato comporterà l'immediata esclusione dello stesso dallo svolgimento di attività legate al presente appalto, senza pregiudizio per eventuali ulteriori sanzioni contrattuali.

Trova applicazione l'Art. 25-bis del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

ART. 14 – RESPONSABILITÀ E ONERI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta Aggiudicataria si obbliga a sollevare il Committente da qualunque pretesa, azione, molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.

Le spese che il Committente dovesse sostenere a tale titolo saranno detratte dai crediti della ditta aggiudicataria nei suoi confronti ed in ogni caso da queste rimborsate.

La Ditta Aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso il Committente che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Essa è pure responsabile dell'operato e del contegno degli operatori e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare al Committente o a terzi.

Sono a totale carico della Ditta Aggiudicataria tutti i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione del Servizio.

Rimane a carico della ditta Aggiudicataria la rendicontazione e il monitoraggio dei servizi resi con fondi ministeriali ed europei secondo le relative indicazioni e linee operative comunicate di volta in volta dal Committente.

La ditta aggiudicataria deve inoltre:

- assicurare che i locali siano mantenuti in condizioni di pulizia e ordine tali da garantire il benessere degli ospiti.
- comunicare per iscritto alla committenza la presenza di qualunque guasto eventualmente intervenuto negli alloggi che ospitano/ospiteranno progetti di co-housing. I maggiori danni causati dall'omissione o dal ritardo della denuncia saranno posti a carico dell'inadempiente.
- eseguire quanto richiesto dal presente capitolato e dai contratti discendenti nei modi e nei tempi ivi previsti.

ART. 15 – ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Sono a carico del Committente:

- compiti di indirizzo, programmazione, pianificazione, verifica e controllo;
- comunicazioni all'aggiudicatario relativamente all'andamento dell'attività svolte, proposte e richieste relative ad eventuali modifiche e aggiornamenti;
- indicazioni relativamente a modalità di rendicontazione e monitoraggio dei servizi finanziati con fondi ministeriali ed europei;
- pagamento del corrispettivo.

ART. 16 – OBBLIGHI CONNESSI AI FINANZIAMENTI PNRR

Ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Ai sensi della "GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (cd. DNSH) - Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022" la misura ha un impatto prevedibile nullo o non significativo sugli obiettivi ambientali in relazione agli effetti diretti e primari indiretti della misura lungo tutto il suo ciclo di vita, data la sua natura puramente intellettuale, e come tale è considerata conforme al DNSH per tutti gli obiettivi previsti.

ART. 17 – PERIODO DI PROVA

La Ditta Aggiudicataria del Servizio è soggetta ad un periodo di prova di due mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio.

Qualora durante tale periodo l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e all'offerta tecnica proposta in sede di gara, il Committente ha facoltà di risolvere il contratto e di aggiudicare il servizio al soggetto che segue in

graduatoria, senza che la ditta aggiudicataria possa richiedere danni (art. 1456 Clausola risolutiva espressa).

ART. 18 – CAUZIONI

Ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 36/2023 il concorrente in sede di partecipazione alla gara dovrà presentare, la cauzione provvisoria nella misura del 2% del prezzo posto a base di gara.

In seguito alla aggiudicazione, anteriormente alla stipula del contratto di accordo quadro, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare cauzione definitiva nella misura del 2% dell'importo dell'Accordo Quadro. Tale garanzia sarà svincolata solo dopo la scadenza del periodo di validità dell'accordo quadro.

Sarà richiesta inoltre una garanzia definitiva per ogni contratto attuativo, pari al 5% del valore del contratto attuativo, ai sensi dell'art.117, comma 1 del D. Lgs 36/2023. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Tale cauzione definitiva sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che il Committente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto della Ditta Aggiudicataria a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo, per il Committente l'espletamento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La Ditta Aggiudicataria potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Committente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese della Ditta Aggiudicataria, prelevando l'importo dal canone d'appalto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

ART. 19 – CESSIONE O SUBAPPALTO

La ditta concorrente indicherà all'atto dell'offerta le parti del servizio che intenderà subappaltare o concedere in cottimo nei limiti ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 del D. Lgs. 36/2023. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. La cessione del contratto è nulla ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 20 – RESPONSABILITÀ PER DANNI – COPERTURA ASSICURATIVA

L'aggiudicatario risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi nell'esecuzione dell'appalto e nell'espletamento dei servizi che ne formano oggetto, come descritti nel presente capitolato d'oneri, riconducibili a fatto od omissione dell'aggiudicatario stesso o di suo personale dipendente ovvero di operatori o addetti che a qualsiasi titolo

prestano la loro opera per conto del medesimo - tenendo al riguardo sollevato la Stazione Appaltante, l'Unione Val d'Enza, i Comuni aderenti all'Unione Val d'Enza da ogni responsabilità e da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti dei detti enti ovvero dei rispettivi Amministratori o Dipendenti.

A copertura dei danni a cose e/o a persone causati a terzi (compresi gli utenti) o che possano derivare ai prestatori di lavoro, durante e in relazione all'esecuzione dell'appalto e allo svolgimento delle attività e dei servizi che ne formano parte, l'aggiudicatario si obbliga a stipulare - o ad integrare eventuale contratto già esistente - e mantenere valida ed efficace, per tutta la durata dell'appalto - una polizza di **Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO)**.

La polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia al diritto di surroga - ex art. 1916 C.C. - nei confronti della Stazione Appaltante, l'Unione Val d'Enza, i Comuni aderenti all'Unione Val d'Enza, nonché dei rispettivi dipendenti e amministratori e dovrà altresì:

- prevedere massimali di garanzia non inferiori a:
 - o € **3.000.000,00** complessivamente per sinistro, con i limiti rispettivamente di:
 - € **2.000.000,00** per persona - *terzo o prestatore di lavoro* - che abbia subito danni per morte o lesioni;
 - € **1.000.000,00** per danni a cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.
- essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività e servizi oggetto dell'appalto, come descritti nel presente capitolato d'oneri, comprese le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti;
- ricomprendere la responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'aggiudicatario nonché la responsabilità dell'aggiudicatario per fatto di qualsiasi persona che presti, a qualsiasi titolo, la propria opera nell'espletamento dell'attività e nella gestione dei servizi oggetto di appalto;
- ricomprendere la responsabilità derivante all'aggiudicatario per i danni causati a terzi dalle persone - compresi utenti nel tempo in cui si trovino sotto la sua vigilanza - del fatto delle quali sia tenuto a rispondere a termini di legge (*RC per danno cagionato da incapace - ex art. 2047 c.c.; RC di tutori, precettori e maestri d'arte - ex art. 2048 c.c.*);
- comprendere la copertura per i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato;

relativamente alla garanzia RCO:

- a) l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL o eccedenti le prestazioni dalla stessa previste, cagionati - per morte e lesioni - ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con invio di copia della relativa polizza quietanzata all'Ufficio richiedente dell'Ente committente, prima della stipulazione del contratto, fermo restando che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto e suoi eventuali rinnovi e proroghe.



L'aggiudicatario si obbliga inoltre a produrre ad ogni scadenza - a semplice richiesta della Committenza - copia del titolo quietanzato attestante il rinnovo di validità della citata assicurazione.

Costituirà onere a carico dell'aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte degli stessi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'aggiudicatario stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

ART. 21 – FATTURAZIONE

Il pagamento del compenso dovuto alla Ditta Aggiudicataria in relazione al servizio effettivamente prestato dagli operatori avverrà dietro presentazione di fatture mensili posticipate, previa verifica della regolarità contributiva, della regolare esecuzione del servizio e con le modalità previste per la tracciabilità dei pagamenti.

Le fatture mensili in formato elettronico dovranno essere corredate dalla rendicontazione del lavoro svolto validata dal Coordinatore, indicante il nominativo dell'operatore, i giorni nei quali l'attività è stata svolta, le ore effettuate distinte per tipologia di attività svolta e dovranno portare il riferimento dell'impegno di spesa, del n. dell'atto e del CIG. Qualora il contratto discendente sia finanziato, in tutto o in parte, da progetti per i quali è prevista l'indicazione del CUP, in fattura dovrà essere riportato anche il codice CUP di riferimento.

31

La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell'ufficio destinatario della pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e pertanto il mancato pagamento della stessa.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da indicare espressamente in fattura da parte dell'aggiudicatario a scomputo del proprio corrispettivo (secondo il seguente schema: importo delle prestazioni - ritenuta 0,5% = totale fattura). Le ritenute così operate saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione, nonché a seguito dell'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva DURC.

Dati per FATTURAZIONE ELETTRONICA

UNIONE VAL D'ENZA
Sede Amministrativa in Via XXIV Maggio n. 47
Barco di Bibbiano - 42021 Bibbiano (RE)
C.F. 91144560355
Codice univoco Ufficio: UFU1AJ
Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA



segreteria.unionevaldenza@pec.it

Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al codice univo ufficio sopra indicato, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

Ente soggetto a “Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del D.P.R. n.633/1972”.

Nel caso di contestazione da parte del Committente per difformità nell'esecuzione del Servizio da quanto previsto nel presente capitolato, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

ART. 22 – DOMICILIO FISCALE, RECAPITO ED UFFICIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta Aggiudicataria è tenuta a comunicare, prima dell'inizio del servizio in oggetto, il suo domicilio per tutti gli effetti giuridici e amministrativi ed è altresì tenuta a comunicare al Committente ogni variazione che dovesse intervenire durante la valenza dell'accordo quadro.

ART. 23 – CONTROLLO E MONITORAGGIO

Il Committente effettuerà controlli sulla buona esecuzione del servizio nel rispetto della perfetta osservanza dei contenuti del presente capitolato per il tramite dei Responsabili di Servizio e il Direttore dell'Esecuzione.

Gli operatori designati dalla ditta aggiudicataria dovranno trimestralmente documentare la loro attività inviando apposita relazione sull'andamento della gestione, alla Responsabile del servizio UFFICIO DI PIANO. Relativamente alle attività finanziate con fondi ministeriali ed europei potrebbe essere chiesta alla ditta aggiudicataria documentazione aggiuntiva utile alle apposite rendicontazioni quali a titolo di esempio:

- progetti di intervento individualizzati;
- relazioni di verifica degli interventi;
- fogli presenze per ogni operatore entro il 15 del mese successivo;
- piani di lavoro settimanali degli operatori;
- scheda sintetica di valutazione della gestione del servizio;
- prospetto sintetico dei casi seguiti.

Una volta all'anno verrà realizzata la valutazione congiunta del Servizio reso tra i referenti della Ditta Aggiudicataria ed il referente Responsabile di cui al punto precedente, suffragata da verbalizzazione dell'incontro, che potrà prevedere eventuali modifiche al servizio.

ART. 24– REVISIONE DEI PREZZI

Dopo il primo anno di servizio, e con cadenza annuale, è ammessa la revisione annuale dei prezzi con le modalità di cui all'art. 60 del D. Lgs 36/2023, come modificato dall'art. 23 del d. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

La variazione del costo del servizio si attiva al verificarsi di particolari situazioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'allegato II.2-bis al d. Lgs. 36/2023, la clausola di revisione prezzi è attivata automaticamente dalla stazione appaltante al verificarsi delle condizioni sopra indicate.

L'indice di riferimento è quello relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione.

L'indice di riferimento di cui all'art. 60, comma 3, lettera b), è quello dei Prezzi al Consumo (PC), indice generale senza tabacchi (00ST), come da tabella D.2, art. 11, allegato II.2-bis al d. Lgs. 36/2023.

ART. 25 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

L'aggiudicatario, senza esclusione alcuna di eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel presente capitolato e nel contratto che seguirà l'aggiudicazione, è soggetto a penalità nel caso di:

1. inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato, delle clausole contrattuali e/o di ogni altra prescrizione prevista per l'esecuzione del servizio;
2. carenze nell'organizzazione e nell'esecuzione del servizio;
3. inosservanza delle prescrizioni in ordine al personale da impiegare, nonché all'obbligo di provvedere con celerità alla sostituzione del personale a qualunque titolo assente;
4. mancata o inadeguata attuazione di quanto previsto nel progetto di organizzazione del servizio presentato in sede di gara, con particolare riferimento al personale assegnato al servizio, alla sostituzione del personale assente, al piano di formazione del personale ed ai sistemi di controllo della qualità;
5. ritardi nell'esecuzione dei servizi;
6. mancato o ritardato adempimento degli obblighi di comunicazione e informazione;
7. violazione di norme di legge nell'esecuzione del servizio e/o violazione di norme di correttezza e decoro nell'esecuzione del servizio come ad esempio l'utilizzo di un contegno scorretto verso gli utenti da parte del personale della ditta aggiudicataria;
8. difformità nell'esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e nell'offerta presentata;
9. inosservanza di impegni assunti verso l'Unione Val d'Enza;
10. mancata risposta a contestazioni scritte a cui la ditta aggiudicataria non fornisca adeguate giustificazioni;
11. ogni altro verificarsi di circostanze tali da giustificare la misura della penale nell'ottica di garantire i servizi secondo le modalità previste dall'Ente anche in considerazione della particolare natura dei servizi e della tipologia di utenza.

Le penali dovute sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Il quantum della penale sarà valutato dall'Ente, in osservanza dei principi di buon andamento, correttezza, ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, in relazione alla tipologia di fattispecie, alla gravità del fatto, all'eventuale ripetizione dello stesso o comunque all'eventuale verificarsi di ulteriori inadempimenti o irregolarità e delle relative conseguenze in termini di qualità del servizio tenuto conto anche delle eventuali segnalazioni da parte dell'utenza.

Qualora si verificano le ipotesi sopra indicate, l'Unione Val d'Enza procede tempestivamente alla contestazione dell'addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell'appaltatore assegnando congruo termine per l'esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata.

L'appaltatore può far pervenire le proprie controdeduzioni al Committente entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione; decorso infruttuosamente detto termine, la penale può essere applicata.

La penale può essere applicata qualora le giustificazioni fornite nel termine perentorio di cui sopra non siano ritenute adeguate.

L'abbandono della penalità è consentito solo nel caso in cui l'aggiudicatario dimostri in modo incontestabile che l'infrazione è stata commessa per cause di forza maggiore o nel caso in cui dia prova dell'insussistenza del fatto.

Non possono essere applicate penali in misura superiore al 10% dell'importo contrattuale; il raggiungimento di detto limite costituisce sempre grave negligenza contrattuale e pertanto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, in danno dell'appaltatore.

Irregolarità, ritardi ed omissioni tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati, di irregolarità, ritardi o omissioni, anche simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

L'irrogazione della penale non esonera in alcun caso l'Aggiudicatario dall'obbligo di adempiere l'obbligazione violata, ove l'adempimento sia ancora utile.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Unione Val d'Enza di ottenere il risarcimento dei maggiori danni anche all'immagine.

Le penali saranno, a discrezione dell'Unione Val d'Enza, contabilizzate e portate in detrazione all'atto del pagamento o rimosse avvalendosi della cauzione definitiva che l'Aggiudicatario è obbligato, in tal caso, a reintegrare, o a mezzo emissione di fattura (in tale ultimo caso, si applicheranno condizioni di pagamento – termini e interessi – identiche a quelle di fornitura).

Le penali possono essere applicate anche per fatti o circostanze verificatisi dopo la consegna anticipata del servizio e prima della stipulazione del contratto d'appalto.

In ogni caso, a seguito di eventuale segnalazione la ditta aggiudicataria dovrà rispondere ad Unione Val d'Enza entro 48 ore dalla segnalazione, rilevando le misure adottate per la risoluzione dei problemi o l'adeguamento a quanto richiesto.

ART. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Indipendentemente dai casi previsti negli articoli precedenti, e fatto salvo quanto stabilito dall'art. 122 del D. Lgs 36/2023, il Committente ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per danni:

- abbandono dell'appalto, salvo che per i casi di forza maggiore;
- quando la Ditta Aggiudicataria si renda colpevole di frode o in caso di fallimento;
- quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente, per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente capitolato;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata ed ogni altro fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nei casi previsti dal presente articolo, la ditta incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Committente, oltre al risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

L'eventuale soppressione completa o parziale del Servizio oggetto dell'appalto, potrà essere causa di risoluzione anticipata, anche parziale, del contratto senza oneri per il Committente. La Ditta Aggiudicataria può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto medesimo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Ditta, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

Al contratto che il Committente stipulerà con la ditta aggiudicataria, si applica la clausola automatica di recesso ex art.1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, previo atto del Responsabile del Servizio.

ART. 27 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, l'affidatario del servizio assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. In particolare, in caso di aggiudicazione, dovrà comunicare al committente i conti correnti dedicati su cui l'Amministrazione potrà eseguire gli accrediti in esecuzione del contratto e le proroghe delegate ad operare su di esso. Le eventuali modifiche degli stessi dovranno essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata al Committente

ART. 28 – PRIVACY

Facendo riferimento all'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è l'Unione Val d'Enza ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:
pec: segreteria.unionevaldenza@pec.it, e-mail: segreteria@unionevaldenza.it; tel. 0522-243711, fax 0522-861565;
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è LEPIDA SPA ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: segreteria@pec.lepida.it tel. 0516338800; mail segreteria@lepida.it;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Unione Val d'Enza implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) REGOLAMENTO (UE) 2016/679;
- i) il responsabile esterno del trattamento dei dati è l'aggiudicatario.

ART. 29 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese per la registrazione del contratto, per i diritti di segreteria, ed ogni altra spesa inerente la sua formalizzazione sono a carico della ditta assegnataria. Le spese sono stimate in € 3.500,00.

Il contratto quadro sarà stipulato mediante atto pubblico amministrativo a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 36/2023.

ART. 30 – CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI E COLLABORATORI

Il personale e i collaboratori dell'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta,

gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione Val d'Enza, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 10/12/2013, ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato sul sito internet istituzionale.

La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento costituisce causa di risoluzione o decadenza del contratto di appalto.

ART. 31 – CLAUSOLA SOCIALE

1. L'appaltatore si impegna ad applicare nei confronti di tutto il personale che opererà nei servizi oggetto dell'appalto, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del relativo settore di appartenenza, accordi integrativi dello stesso e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione di tutti gli oneri relativi rispettando gli obblighi in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, nonché ogni eventuale futura modifica, integrazione, specificazione, aggiornamento e rinnovo. La ditta aggiudicataria si impegna in particolare al rispetto delle norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalle altre norme vigenti in relazione ai contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro.
2. La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di attuare o far attuare nei confronti del personale impiegato nel servizio condizioni normative, retributive ed assicurative non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile per la categoria e nella località in cui si svolge il servizio stesso e ad effettuare il regolare versamento delle retribuzioni, delle relative trattenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi; in particolare sarà esclusivo obbligo della Ditta aggiudicataria di provvedere alle spese di amministrazione, nel senso più lato del termine, del personale impiegato nel servizio, comprendenti, oltre ai salari e stipendi, gli oneri per assicurazioni, previdenza, contributi, tasse e qualunque altro onere inerente e conseguente alle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro in vigore; sono altresì esclusivo obbligo della Ditta aggiudicataria e non danno diritto a compensi aggiuntivi rispetto a quello pattuito, tutte le maggiorazioni sui minimi di tariffa, gratifiche, premi, incentivi di produzione, rimborsi, trasferte e, in generale, qualsiasi emolumento o provvidenza eventualmente dovuta e relativa al personale impiegato nel servizio.
3. L'affidatario ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
4. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nei nuovi contratti, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57 del D. Lgs. 36/2023, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15

giugno 2015, n. 81 e ss.mm.ii.. A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato in coda al presente articolo. Inoltre l'aggiudicatario uscente si impegna a collaborare al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per Unione Val d'Enza.

5. La ditta aggiudicataria si impegna altresì a rispettare anche i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti coi soci.
6. La Ditta aggiudicataria è ritenuta responsabile unica dell'operato del personale da essa dipendente o comunque incaricato, anche per quanto riguarda il dovere di riservatezza. Al di fuori dell'impegno previsto dal servizio oggetto del presente appalto, il personale educativo della Ditta aggiudicataria è libero di assumere altri incarichi o svolgere ulteriori mansioni anche per lo stesso datore di lavoro, ente gestore del servizio di cui al presente capitolato, purché tali incarichi non siano in evidente contrasto con il progetto educativo di cui trattasi e purché tali incarichi non creino alcuna sovrapposizione di orario né alcun ostacolo nel rispetto della programmazione del servizio di cui al presente accordo quadro.
7. La Ditta aggiudicataria si impegna a manlevare, tenere indenne e/ o rimborsare in via di regresso ad Unione Val d'Enza, qualsiasi somma che quest'ultima dovesse pagare in forza di quanto prescritto dall'art. 29 del D. Lgs n. 276/2003 e di ogni altra normativa vigente a titolo di trattamenti retributivi, adempimenti fiscali, contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in relazione all'attività svolta dal personale comunque impiegato nel servizio dalla Ditta aggiudicataria.

A tal fine il committente avrà facoltà, previa comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata A/R, di trattenere definitivamente dalla cauzione di cui al successivo art. 19 o dal corrispettivo ancora dovuto alla Ditta aggiudicataria per l'effettuazione del servizio, una somma di ammontare equivalente alle somme eventualmente pagate (maggiorata delle eventuali spese sostenute e degli eventuali danni patiti) in forza di quanto prescritto dall'art. 29 del D. Lgs n. 276/2003 e di ogni altra normativa vigente a titolo di trattamenti retributivi, adempimenti fiscali su tali trattamenti, contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in relazione all'attività svolta dal personale comunque impiegato nel servizio dall'Impresa appaltatrice e/o da eventuali subappaltatori della stessa.

8. La Ditta aggiudicataria, ove il Committente lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente articolo ed in generale a quelle previste dalla legge, restando inteso che la mancata richiesta da parte del committente non la esonera in alcun modo dalle Sue responsabilità.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati di seguito:

Personale	Mansione	Contratto	Qualifica	Livello di inquadramento	Scatti di anzianità	Prossimo scatto	Nr. ore settimanali	Contratto applicato
Operatore 1	coordinatrice	Tempo indeterminato	impiegato	D3	5		4	CCNL Coop. Sociali
Operatore 2	educatrice e coordinatrice di progetto	Tempo indeterminato	impiegato	D3	5		19	CCNL Coop. Sociali
Operatore 3	educatrice	Tempo indeterminato	impiegato	D2	3	04/2025	22	CCNL Coop. Sociali
Operatore 4	educatore	Tempo indeterminato	impiegato	D2	5		30	CCNL Coop. Sociali
Operatore 5	educatrice	Tempo indeterminato	impiegato	D2	2	11/2025	19	CCNL Coop. Sociali
Operatore 6	educatrice	Tempo indeterminato	impiegato	D2	1	03/2026	2	CCNL Coop. Sociali
Operatore 7	educatore	Tempo indeterminato	impiegato	D2	4	10/2025	4	CCNL Coop. Sociali
Operatore 8	educatore	Tempo determinato	impiegato	D2		10/2026	30	CCNL Coop. Sociali
Operatore 9	educatore	Tempo indeterminato	impiegato	D2	4	10/2025	4	CCNL Coop. Sociali
Operatore 10	educatrice	Tempo indeterminato	impiegato	D1	1	02/2026	2	CCNL Coop. Sociali
Operatore 11	educatrice	Tempo indeterminato	impiegato	D1		04/2025	18	CCNL Coop. Sociali
Operatore 12	educatrice	Tempo determinato	impiegato	D1		02/2027	8	CCNL Coop. Sociali
Operatore 13	educatore	Tempo determinato	impiegato	D1		10/2025	8	CCNL Coop. Sociali
Operatore 14 (attualmente in congedo per maternità)	educatrice	Tempo indeterminato	impiegato	D1	3	10/2026	35	CCNL Coop. Sociali

L'aggiudicatario ha inoltre l'obbligo di:

- Fornire una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ex art. 1 comma 1, dell'allegato II.3 al Codice. Nel caso in cui l'affidatario sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, è tenuto a produrre al momento di presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del citato art. 46, co. 2, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal co. 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali e aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- Fornire una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ex art. 1 comma 2, dell'allegato II.3 al Codice. Nel caso in cui l'aggiudicatario occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 dipendenti è tenuto entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità,

dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Trascorsi 30 giorni dalla decorrenza dei sei mesi, il RUP intimerà la presentazione della suddetta relazione entro i successivi 10 giorni. In caso di ulteriore inosservanza dell'obbligo verrà comminata una penale calcolata in misura giornaliera pari al 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, con facoltà di rivalersi sulla cauzione definitiva. Resta fermo il fatto che le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare complessivamente il limite del 10% dell'ammontare netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto. Si rammenta che la violazione del presente obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento;

- rispettare il requisito della quota del 30 per cento di assunzioni da destinare a nuova occupazione giovanile e femminile ex art. 1 comma 3, dell'allegato II.3 al Codice. L'affidatario, si impegna ad assumere quale requisito necessario dell'offerta, con riferimento alle assunzioni necessarie e funzionali per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, una quota almeno pari al 30 per cento all'occupazione giovanile e femminile così come meglio declinata nelle dichiarazioni rese in sede di gara. Si rammenta che le assunzioni dovranno essere effettuate nel corso dell'intero arco temporale di esecuzione del contratto e la Stazione Appaltante, in sede di collaudo/verifica di conformità delle prestazioni dovrà verificare l'effettiva realizzazione.

L'obbligo di assunzione del 30 per cento sopra definito è riferito unicamente alle assunzioni strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto; il vincolo non sussiste qualora l'appaltatore abbia già in organico tutte le figure utili a portare a termine l'appalto. L'obbligo di assunzioni del 30 per cento funzionali e necessarie si riferisce anche alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento.

La Stazione Appaltante procederà alla verifica dell'obbligo assunzionale in sede di verifica di conformità ai fini dell'emissione del certificato di collaudo/verifica di conformità. In caso di inosservanza dell'obbligo verrà comminata una penale giornaliera pari al 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque nel limite massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale, con facoltà da rivalersi sulla cauzione definitiva.

- Nel caso in cui l'aggiudicatario occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 dipendenti è tenuto, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. Trascorsi 30 giorni dalla decorrenza dei sei mesi, il RUP intimerà la presentazione della suddetta relazione entro i successivi 10 giorni. In caso di ulteriore inosservanza dell'obbligo verrà comminata una penale



UNIONE VAL D'ENZA
Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico,
Montecchio Emilia, Sant'Ilario d'Enza, San Polo d'Enza
Provincia di Reggio Emilia



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

calcolata in misura giornaliera pari al 0,5 per mille, con facoltà di rivalersi sulla cauzione definitiva. Resta fermo il limite del 10% dell'ammontare netto contrattuale delle penali pena la risoluzione del contratto.

ART. 32 – DISPOSIZIONI FINALI E CONTROVERSIE

La ditta accetta tutte le clausole riportate, nessuna esclusa od eccettuata.

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rimanda alla normativa vigente.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato è competente il Foro di Reggio Emilia.

5. SCHEMA DI CONTRATTO

Contratto Rep. n. *****

PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 71, DEL D. LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 3, DEL D. LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' SOCIOEDUCATIVA IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' RESIDENTI NELL'UNIONE COMUNI DELLA VAL D'ENZA (RE) PER LA DURATA MASSIMA DI QUATTRO ANNI (PERIODO 01/07/2025 – 30/06/2029).

CIG Padre

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque (2025) – addì ***** del mese di ***** , presso la sede amministrativa dell'Unione Val d'Enza.

Davanti a me Dott. ***** - Vice Segretario dell'Unione Val d'Enza, autorizzato a rogare gli atti nei quali l'ente è parte ex art. 97 comma 4) lettera c) del D.Lgs. 267/2000 sono personalmente comparsi i Signori:

da una parte:

per il Servizio del con sede in (C.F.), che d'ora innanzi sarà denominato committente od ente appaltante, il/la dott/ssa....., nato a il, che interviene alla stipula del presente contratto in qualità di Responsabile del Serviziodell'Unione Val d'Enza, giusto decreto di nomina del Presidente dell'Unione n. ***** del, presso la cui sede è per la carica domiciliata, che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente medesimo, in virtù dello Statuto e del Regolamento per la disciplina dei contratti ed inoltre:

- di non avere avuto rapporti di natura privatistica con i firmatari della Società nel biennio precedente alla presente stipula (art. 14 DPR 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici");

- che "non esistono relazioni di parentela o affinità tra i propri dipendenti e dirigenti ed i soggetti facenti parte dell'impresa aggiudicataria dell'appalto in oggetto".

dall'altra parte

per l'Operatore Economico con sede a, in
Via n. (P.IVA/C.F.), che d'ora innanzi sarà
denominata aggiudicataria o appaltatore, il Sig./la Sig.ra, nato/a a
..... il, che dichiara di agire e stipulare esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse del medesimo in forza di procura speciale in data
.....Rep. n.Raccolta n. a ministero del Dott.
....., Notaio in, conservata a fascicolo;

I predetti intervenuti, della cui identità personale io Vice Segretario Generale, sono certo,
premettono:

- Con determinazione n. **** del **/**/2025, si dava mandato all'Ufficio Appalti dell'Unione Val d'Enza di esperire una procedura aperta, di rilevanza comunitaria, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, per l'affidamento del servizio di attività socioeducativa in favore di persone con disabilità residenti nell'Unione Comuni della Val d'Enza (RE) per la durata massima di quattro anni (periodo 01/07/2025 – 30/06/2029);
- Il valore massimo stimato dell'accordo quadro è stato fissato in € 1.160.296,60, di cui € 1.200,00 (€ 300,00/annui) per costi della sicurezza;
- Con determina n. **** del **/**/2025 a firma del dott. *****, Responsabile dell'Ufficio Appalti dell'Unione Val d'Enza, veniva approvata la procedura di gara;
- In data ***** la gara in oggetto veniva indetta su piattaforma telematica di gara SATER di Intercent-ER – Emilia Romagna - Registro di Si stema: Pl.....-25;
- Con determina n. **** del **/**/2025 a firma del dott. *****, Responsabile dell'Ufficio Appalti dell'Unione Val d'Enza, veniva nominata la commissione giudicatrice;
- come da Piattaforma telematica di gara SATER - Intercenter-ER, la Commissione giudicatrice ha definito la graduatoria di gara, dalla quale risulta primo classificato il seguente operatore economico: (P. IVA) con sede a - Via, n., la cui offerta ha ottenuto un punteggio totale di/100 di cui offerta tecnica/90,00 ed offerta quantitativa/10,00), corrispondente ad una offerta economica di € oltre IVA;
- che, in riferimento all'Impresa aggiudicataria, l'Ente Appaltante ha acquisito in fase di gara presso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023), la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziario per la stipula di contratti pubblici;
- che l'Ente Appaltante ha acquisito dalla Prefettura di *****, l'attestazione della non sussistenza di quanto previsto all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i. mediante il rilascio dell'informativa antimafia ai sensi dell'art. 84 co. 3 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i. - Prot. n. *****;

oppure

- che, pur non essendo ancora pervenuti gli esiti delle stesse, essendo decorso il termine di cui al comma 2 primo periodo del D. Lgs. n. 159/2011 e stante l'urgenza di stipulare, si procede a norma dell'art. 92 comma 3) del medesimo decreto e, pertanto, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ed il committente, nel caso di avveramento della stessa, recederà dal contratto stesso, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite dall'appaltatore ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;
- Con determina n. **** del **/**/2025 a firma del dott. *****, Responsabile dell'Ufficio Appalti dell'Unione Val d'Enza, veniva approvata la proposta di aggiudicazione definitiva ed efficace a favore della ditta (P. IVA)
con sede a - Via, n.
- che nel presente contratto sono integralmente richiamate le norme previste dalla Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013.

Al riguardo, l'aggiudicatario dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53 comma 16 – ter del D.Lgs. n. 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 e si obbliga altresì, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013.

- L'aggiudicatario dichiara inoltre:
 - di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Val d'Enza, approvato con Deliberazione di Giunta n. *** del **/**/20**, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tutto ciò premesso

Le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. Oggetto

Il presente Accordo disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva senza ulteriore negoziazione o consultazione dell'operatore economico ed ai sensi dell'art. 59 c. 3 del d.lgs. n. 36/2023 (d'ora in poi Codice), i futuri contratti applicativi per la fornitura del servizio di attività socio educativa a favore di adulti e loro familiari dei Comuni dell'Unione Val d'Enza.

Il servizio sarà affidato dall'Unione Val d'Enza nel periodo di vigenza del presente Accordo, nelle misure che verranno stabilite dall'Ente medesimo, in relazione alle proprie esigenze.

Il servizio dovrà essere realizzato in conformità alle indicazioni contenute nelle specifiche tecniche di cui alla documentazione che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo elencata al successivo art. 4.

Art. 2. Durata

Il termine di validità contrattuale del presente Accordo viene stabilito in quattro (4) anni dalla stipula, con decorrenza 01/07/2025, indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e, salvo, invece, che l'importo contrattuale e le opzioni previste vengano utilizzati in un termine minore esaurendo l'importo massimo spendibile e fino al raggiungimento del medesimo.

Alla scadenza del presente Accordo, la Stazione Appaltante non potrà aggiudicare ulteriori contratti, tuttavia le condizioni del presente accordo e le specifiche tecniche resteranno vigenti fino al termine dell'esecuzione dell'ultimo contratto applicativo che non potrà comunque superare i 24 mesi dal termine dell'Accordo Quadro.

Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

Art. 3. Contratti applicativi

La stipula dell'Accordo Quadro consentirà all'Unione Val d'Enza la formulazione di una serie di contratti esecutivi successivi (denominati "applicativi" o "discendenti")

con l'Appaltatore, senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi indicati ed aggiudicati in sede di gara.

I contratti discendenti saranno approvati con apposite Determine della Responsabile UFFICIO DI PIANO.

Dal momento della stipula del contratto applicativo, l'Appaltatore dovrà essere immediatamente in grado di erogare il servizio e di darvi esecuzione nel tempo indicato negli ordini stessi.

Non esiste un numero massimo di contratti applicativi aggiudicabili nell'arco temporale indicato. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati con i singoli contratti che non dovrà superare il limite definito dall'art. 5 del presente Accordo; parimenti l'Unione Val d'Enza non garantisce un numero di contratti applicativi o un quantitativo minimo di servizio da attivare nel periodo considerato.

Le attività di cui all'Accordo quadro non sono affidate all'Appaltatore in esclusiva e, pertanto, l'Unione Val d'Enza, nel rispetto della normativa vigente, potrà affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dall'Appaltatore.

Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente Accordo Quadro.

Art. 4. Condizioni generali

L'Appaltatore, preso atto della natura delle prestazioni oggetto del presente Accordo, si impegna ad eseguirle a regola d'arte nel rispetto di quanto previsto nella documentazione sotto elencata, nell'offerta qualitativa presentata in sede di gara, nonché in tutte le norme di legge e disposizioni in materia vigenti e che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo.

L'Appaltatore dovrà assicurare altresì il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo.

Con la stipula del presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante non assume nessun obbligo nei confronti dell'Appaltatore se non quello del rispetto delle condizioni previste nei contratti applicativi.

Tutti gli appalti oggetto del presente Accordo saranno affidati e specificati di volta in volta all'Appaltatore, con la stipula di appositi contratti applicativi.

L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo quadro, fintantoché la Stazione Appaltante non aggiudicherà e sottoscriverà i contratti applicativi.

Per quanto riguarda l'esecuzione delle prestazioni, queste dovranno essere eseguite secondo la tempistica e le modalità previste nella documentazione sottoelencata, parte integrante e sostanziale del presente accordo anche se non materialmente allegata:

- allegato 1: Progetto di gestione componente l'offerta tecnica oggetto di aggiudicazione;
- allegato 2: Progetto del Servizio;
- allegato 4: Offerta economica.

Per tutto quanto non espressamente pattuito dalle Parti nel presente atto nonché nei documenti allegati, si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal D.Lgs. n. 36/2023, dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dal Codice Civile, dal d.lgs. n. 66/2017, e da tutta l'altra normativa vigente in materia.

Art. 5. Protocollo di legalità

L'aggiudicatario è tenuto a prendere visione dell'“Addendum ai protocolli di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici” e di tutte le clausole ivi contenute, allegato alla documentazione progettuale, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione Val d'Enza n. 17 del 12/02/2025.

L'addendum sopra citato e tutte le clausole ivi contenute sono da considerarsi parte integrante del presente contratto e dei contratti applicativi che deriveranno dal presente accordo.

Art. 6. Importo dell'Accordo

L'importo dell'Accordo Quadro ammonta a € (.....), IVA esclusa. Il numero di ore corrispondente al predetto importo è quantificato in ragione del costo orario risultante dall'esito della procedura di gara fissato in € XX. Il Prezzo è da considerarsi onnicomprensivo e riguarda il costo di tutti i servizi nella loro interezza.

L'importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. L'Unione Val

d'Enza non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo definito al punto primo che è meramente presuntivo. L'Appaltatore, per contro, è vincolato all'esecuzione dei servizi che, in base al presente Accordo, saranno affidati con specifici contratti applicativi aggiudicati dall'Unione Val d'Enza.

L'ammontare del monte ore è puramente indicativo e potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in ciascun anno di validità dell'appalto.

Art. 7. Revisione prezzi

Dopo il primo anno di servizio, e con cadenza annuale, è ammessa la revisione annuale dei prezzi con le modalità di cui all'art. 60 del D. Lgs 36/2023, come modificato dall'art. 23 del d. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

La variazione del costo del servizio si attiva al verificarsi di particolari situazioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'allegato II.2-bis al d. Lgs. 36/2023, la clausola di revisione prezzi è attivata automaticamente dalla stazione appaltante al verificarsi delle condizioni sopra indicate.

L'indice di riferimento è quello relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione.

L'indice di riferimento di cui all'art. 60, comma 3, lettera b), è quello dei Prezzi al Consumo (PC), indice generale senza tabacchi (00ST), come da tabella D.2, art. 11, allegato II.2-bis al d. Lgs. 36/2023.

Art. 8 Variazioni entro il 20% dei contratti discendenti

Con riferimento all'articolo 120 c.9 DLgs 36/2023 il Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Eventuali variazioni in aumento dei singoli contratti discendenti andranno ad erodere la somma massima indicata per l'accordo quadro.

Art.9. Rischi da interferenza

Per le modalità di esecuzione del servizio, non è prevista la stipula del DUVRI: come da parere del R.S.P.P. prot. 5698/2025, non è necessaria la redazione del DUVRI non essendovi rischi da interferenza, tuttavia occorre prevedere la quota di € 300,00 annui per le riunioni di coordinamento con la committenza

Per tutti gli altri rischi resta immutato l'obbligo per l'operatore economico di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell'attività svolta. I prezzi offerti tengono conto degli oneri derivanti da tali obblighi.

Art. 10. Pagamenti

Il pagamento del compenso dovuto alla Ditta Aggiudicataria in relazione al servizio effettivamente prestato dagli operatori avverrà dietro presentazione di fatture mensili posticipate, previa verifica della regolarità contributiva, della regolare esecuzione del servizio e con le modalità previste per la tracciabilità dei pagamenti.

Le fatture mensili in formato elettronico dovranno essere corredate dalla rendicontazione del lavoro svolto validata dal Coordinatore, indicante il nominativo dell'operatore, i giorni nei quali l'attività è stata svolta, le ore effettuate distinte per tipologia di attività svolta e dovranno portare il riferimento dell'impegno di spesa, del n. dell'atto e del CIG. Qualora il contratto discendente sia finanziato, in tutto o in parte, da progetti per i quali è prevista l'indicazione del CUP, in fattura dovrà essere riportato anche il codice CUP di riferimento.

La liquidazione dei corrispettivi dovuti all'affidatario avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data protocollo fattura.

Art. 11. Clausola sociale

L'appaltatore si impegna al rispetto della clausola d'imponibile di manodopera per cui, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriori maestranze rispetto a quelle di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, si impegna in via prioritaria all'assunzione delle maestranze che operano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, dallo stesso individuate come idonee qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione d'impresa e a condizioni non inferiori a quelle già riconosciute.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 36/2023.

Art. 12. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente accordo alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

Art. 13. Cauzioni

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs 36/2023, cauzione definitiva di EURO *****= (euro) pari al 2% dell'importo complessivo dell'Accordo, a mezzo

Tale cauzione verrà svincolata al termine del periodo di validità dell'accordo quadro. L'appaltatore si impegna a costituire, per ogni contratto applicativo, una garanzia nella misura del 5% del valore dei contratti stessi, ai sensi dell'art.117, comma 1 del D.Lgs 36/2023.

L'Unione Val d'Enza ha diritto di valersi della suddetta cauzione nel caso di inadempimenti contrattuali, di risarcimento dei danni e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente a valere sui vari contratti applicativi.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di escussione parziale o totale della cauzione,

qualora le stazioni appaltanti abbiano dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Nel caso in cui l'Unione Val d'Enza si avvalga della facoltà di affidare servizi ulteriori fino al raggiungimento della soglia di cui all'art. 5, l'Appaltatore tenuto a reintegrare la cauzione proporzionalmente al valore dell'affidamento.

Art. 14. Cessioni e subappalti

Il presente accordo non può' essere ceduto a terzi a pena di nullità ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

Non sono considerate cessioni le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con l'Unione Val d'Enza. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dall'Unione Val d'Enza, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

L'Unione Val d'Enza non assume responsabilità alcuna per il ritardo nei pagamenti dovuto alla tardiva comunicazione della modifica di ragione sociale.

Con riferimento ai singoli contratti attuativi è consentito il subappalto secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023 e solo qualora l'aggiudicatario abbia, all'atto dell'offerta, indicato le parti di servizio che intende subappaltare.

Art. 15. Responsabilità civile

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l'Unione Val d'Enza in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da parte di persone o cose, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

In ottemperanza a quanto previsto nel Capitolato Speciale, l'appaltatore ha prodotto la seguente copertura assicurativa: polizza assicurativa da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per eventuali danni a terzi nell'esecuzione del servizio; in corso di validità, rilasciata da _____

L'aggiudicatario si obbliga inoltre a produrre ad ogni scadenza - a semplice richiesta della Committenza - copia del titolo quietanzato attestante il rinnovo di validità della citata assicurazione.

Art. 16. Risoluzione dell'accordo quadro e dei contratti attuativi

Nelle ipotesi successivamente elencate, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.Lgs 36/2023, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali derivanti dall'accordo quadro e dai singoli contratti attuativi sarà specificatamente contestata dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto relativo all'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi nei seguenti casi:

- abbandono dell'appalto, salvo che per i casi di forza maggiore;
- quando la Ditta Aggiudicataria si renda colpevole di frode o in caso di fallimento;
- quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente, per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente capitolato;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata ed ogni altro fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nei casi previsti dal presente articolo, la ditta incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Committente, oltre al risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

L'eventuale soppressione completa o parziale del Servizio oggetto dell'appalto, potrà essere causa di risoluzione anticipata, anche parziale, del contratto senza oneri per il Committente.

La Ditta Aggiudicataria può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto medesimo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Ditta, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

Art. 17. La sospensione dell'esecuzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto attuativo qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto attuativo.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questi prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 e dell'allegato II.14 del D.Lgs 36/2023.

Art. 18. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti il presente Accordo Quadro ed i contratti applicativi dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- quanto all'Unione Val d'Enza: segreteria.unionevaldenza@pec.it;
- quanto all'Appaltatore: *****.

Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.

Art. 19. Domicilio dell'Appaltatore

Fatto salvo quanto previsto per le comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata, a tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede sita in _____.

Art. 20. Spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del presente contratto e dei contratti applicativi, tutte comprese, nessuna esclusa.

Si dà atto che l'imposta di bollo e' stata assolta in forma virtuale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) DPR 642/1972, nell'importo di € _____ versata dalla ditta con F23 in data _____ a favore dell'Agenzia delle Entrate di _____, presso *****.

Art. 21. Controversie - Foro competente

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione ed interpretazione del presente accordo e dei contratti applicativi che ne discenderanno saranno devolute al Tribunale di Reggio Emilia. Non è previsto arbitrato.

Art. 22. Registrazione

Le spese per la registrazione del contratto, per i diritti di segreteria, ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico della ditta assegnataria. L'imposta di bollo a carico dell'appaltatore sarà calcolata sulla base della tabella di cui all'allegato I.4 del d. Lgs. 36/2023.

Art. 23. Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore viene individuato come Responsabile del Trattamento dei dati personali ed assume i relativi compiti e funzioni, come definiti dall'art. 28, paragrafo 3 del Regolamento UE n. 2016/679. Per tutta la durata dell'Accordo e a pena di risoluzione dello stesso, il Responsabile è tenuto ad effettuare i trattamenti di dati personali conseguenti allo svolgimento delle attività oggetto di affidamento, nel rispetto di tutte le disposizioni e obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, dall'art. 28 paragrafo 3, con la precisazione che anche le eventuali successive modifiche e integrazioni delle citate disposizioni normative si intenderanno automaticamente recepite come vincolanti nel presente Accordo Quadro.

Art. 24 Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti applicativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo o dei singoli Contratti applicativi (o di parte di essi) da parte dell'Unione Val d'Enza non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti.

Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dai contratti applicativi.

In quanto atto esecutivo dell'accordo quadro, valgono per il presente contratto, tutte le clausole, senza eccezione alcuna di cui all'accordo sottoscritto per cui, per quanto non espressamente modificato o integrato con il presente atto, rimangono pienamente valide ed efficaci tra le parti le clausole dell'accordo quadro.

In caso di contrasti, le previsioni dell'accordo prevalgono su quelle dei contratti applicativi, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

E richiesto io Vice-Segretario Generale dell'Unione Val d'Enza ho ricevuto il presente atto, redatto mediante strumenti informatici su n.(.....) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previa accertamento delle identità personali, mediante l'apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005 n° 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

In presenza delle parti io Vice-Segretario Generale ho firmato il presente documento informatico con firma digitale, ai sensi del D. Lgs. 82/2005.



UNIONE VAL D'ENZA
Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico,
Montecchio Emilia, Sant'Ilario d'Enza, San Polo d'Enza
Provincia di Reggio Emilia



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Per l'Unione Val d'Enza

Per l'Appaltatore

Il Vice Segretario Generale

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 cod.civ. le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente le clausole di cui agli articoli: Art. 3 Contratti applicativi, Art. 5 Importo dell'Accordo, Art. 6 Revisione prezzi, Art. 10 Clausola sociale, Art. 11 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Art. 12 Cauzione, Art. 14 Responsabilità civile, Art. 15 Risoluzione, Art. 18 Domicilio dell'Appaltatore, Art. 20 Controversie - Foro competente, Art. 23 Clausola finale.

Per l'Unione Val d'Enza

Per l'Appaltatore

Il Vice Segretario Generale
